



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e,p.c. Ministero degli Affari esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Interno  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale  
Dipartimento per la Coesione  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO:** *Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la "Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD" COM(2020)407 - 2020/0107COD.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio  
f.to Daria Provvidenza Petralia

**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234****Oggetto dell'atto:**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dello EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD.

- **Codice della proposta:** COM(2020) 407 del 28 maggio 2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0107(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

L'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato che l'epidemia di coronavirus ("Covid-19") era una pandemia. Da allora i paesi di tutto il mondo hanno adottato misure straordinarie per contrastare e contenere la pandemia, a causa della quale si prevede una forte contrazione della crescita. Le misure adottate dagli Stati membri e dai paesi partner in risposta alla crisi hanno gravemente perturbato le catene di approvvigionamento e di produzione e determinato assenze dal luogo di lavoro. La fornitura di molti servizi è diventata impossibile o molto difficile. Allo stesso tempo è crollata la domanda dei consumatori. Le misure hanno già causato o causeranno un grave peggioramento della situazione finanziaria di molte imprese. La crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 sta avendo un forte impatto sulle società di tutto il mondo, a cominciare dai sistemi sanitari, con gravi conseguenze sociali ed economiche a livello mondiale.

L'Unione Europea ha adottato una strategia di risposta completa, coerente e integrata di sostegno ai settori di salute pubblica e socioeconomici. Per evitare un deterioramento dell'economia che annullerebbe gli sforzi fino a qui profusi di lotta alla povertà e favorire un rilancio equilibrato, unitario ed equo dell'attività economica, la Commissione ha ritenuto necessario mettere in atto un programma eccezionale e coordinato di sostegno economico che comprenda investimenti pubblici e privati e trovi soluzioni innovative per rinvigorire l'economia, creare posti di lavoro di elevata qualità e investire per porre rimedio alle conseguenze immediate della pandemia di Covid-19. La Commissione ha quindi proposto un pacchetto che include un aumento dei massimali previsti dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020 per consentire l'attuazione, sia all'interno dell'Unione che al di là dei suoi confini, di misure per far fronte all'impatto della pandemia di Covid-19, come misure di aiuto per le imprese colpite, sostegno alla coesione per gli Stati membri, sviluppo di capacità per migliorare la preparazione a eventuali future crisi nonché altri settori d'azione con le misure correlate.

La proposta di regolamento in oggetto risponde a questa finalità e prevede una modifica al regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD. Le principali modifiche apportate al regolamento citato mirano ad estendere l'ambito di applicazione geografico dell'EFSD ai beneficiari dei Balcani occidentali (elenco nell'allegato I del regolamento (UE) 231/2014), ad aumentare il contributo del bilancio dell'Unione al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile e ad estendere il periodo di investimento durante il quale è possibile concludere accordi con le

controparti ammissibili sulle garanzie EFSD a sostegno di operazioni di finanziamento e investimento.

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La proposta correttamente fa riferimento alle basi giuridiche del regolamento 2017/1601 in vigore. L'azione dell'UE è giustificata dall'articolo 209, paragrafo 1, e dall'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

In relazione al principio di sussidiarietà, si osserva che la proposta in parola non innova in maniera fondamentale rispetto al regolamento 2017/1601 in vigore, ma si limita ad estenderne la portata. Per questo motivo si ritengono tuttora valide le valutazioni fatte a suo tempo circa la proposta della Commissione poi diventata il regolamento 2017/1601 e quindi si conferma l'appropriatezza di una azione svolta dall'Unione per perseguire gli obiettivi proposti.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

Come al punto precedente, anche in relazione al principio di proporzionalità si ritiene che la proposta non innovi in maniera fondamentale rispetto al regolamento 2017/1601 in vigore. Per questo motivo si ritengono tuttora valide le valutazioni fatte a suo tempo circa la proposta della Commissione poi diventata il regolamento 2017/1601 e quindi si conferma che il contenuto e la forma dell'azione sono in stretto rapporto con la finalità perseguita e si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

La proposta della Commissione di estendere la portata dello strumento è coerente con le determinazioni assunte dai Ministri europei dello Sviluppo nel corso delle riunioni del Consiglio del 8 aprile e 8 giugno scorsi. Commissione e Stati membri, nell'ambito di un esercizio denominato "Team Europe Response", hanno deciso di sostenere i paesi partner nel contenere la pandemia da Covid 19 facendo ricorso agli strumenti esistenti per sostenere la prima emergenza, i sistemi sanitari e i sistemi economici. La modifica del regolamento 2017/1601 risponde quindi interviene per sostenere le piccole e medie imprese nell'accesso al credito in un contesto di scarsità relativa di liquidità e credito. Inoltre, in base al principio di solidarietà, la portata geografica viene estesa al vicinato orientale, altrimenti escluso. La proposta della Commissione si pone quindi in linea con quanto deciso e si ritiene che la sua adozione debba essere agevolata in coerenza con l'impegno profuso dalla UE e dai suoi Stati membri nel contrasto alla pandemia di COVID-19.

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Si ritiene che la modifica del regolamento sia pienamente conforme all'interesse nazionale, nella misura in cui contribuisce a sostenere i sistemi economici dei paesi partner e a rafforzarli, contribuendo alla stabilità degli stessi paesi. Inoltre, soprattutto i paesi dei Balcani occidentali rappresentano mercati di sbocco per le nostre imprese e una accresciuta liquidità e un maggiore accesso al credito per le piccole e medie imprese ivi localizzate potrebbe facilmente tradursi in un'espansione del mercato italiano e in una maggiore possibilità di partenariati produttivi.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Non risultano motivi per cui il regolamento non possa essere approvato in tempi rapidi. Da parte italiana, non vi sono sensibilità particolari dal punto di vista legislativo-regolamentare.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

La proposta di regolamento non ha implicazioni finanziarie per l'ordinamento nazionale. L'Unione metterà a disposizione un importo supplementare di 1 040 milioni di EUR per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, aumentando la garanzia dell'UE di 2 078 milioni di EUR e portando il massimale della garanzia a 3 578 milioni di EUR. La proposta estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di investimento durante il quale è possibile concludere accordi con le controparti ammissibili sulla garanzia dell'EFSD a sostegno di operazioni di finanziamento e d'investimento.

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

La proposta non ha effetti sull'ordinamento nazionale.

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La proposta non ha effetti sulle competenze regionali né sulle competenze delle autonomie locali.

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

La proposta non ha implicazioni sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche.

### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

La proposta di regolamento concerne l'azione esterna dell'Unione europea, tuttavia, non si può escludere che imprese a capitale italiano localizzate nei paesi beneficiari del regolamento, così come esteso dalle proposte in discussione, possano accedere alla garanzia messa a disposizione. Inoltre, come già indicato al punto B2, vanno considerati i positivi effetti indiretti sul nostro sistema produttivo e commerciale.